



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria

N. 27 Reg. Delib.

del 08-07-2015

OGGETTO: TRIBUTI. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

L'anno **duemilaquindici** addì **otto** del mese di **luglio** alle ore **19:00**, nella sala Consiliare presso il Municipio, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione del presente punto all'Ordine del Giorno risultano:

Grison Roberto	P	Zavarise Giorgio	P
Ferretti Marta	P	Quinto Carlo	A
Cimino Anna	A	Fedrigo Zeno	P
Zantedeschi Paolo	P	Ceradini Stefano	P
Maistri Maddalena Marta Maria	P	Bonaldi Damiano	P
Gisaldi Nereo	P	Pozzani Gianni Guglielmo	P
Dalle Pezze Gianfranco	P	Merci Nicola	P
Mignolli Giorgio	P	Castagna Claudio	P
Turri Gloria	P		

	Presenti	15	Assenti	2
Assessore esterno Sig. Rossignoli Fausto			P	
Assessore esterno Sig. Corso Maurizio			A	
Assessore esterno Sig. Quintarelli Bruno			P	
Assessore esterno Sig. Coeli Camilla			P	
Assessore esterno Sig. Avola Ulyana			P	

Assiste all'adunanza il Sig. Bartolini Marcello nella sua qualità di SEGRETARIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Zantedeschi Paolo nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

**OGGETTO: TRIBUTI. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO
2015.DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.**

Al momento della trattazione del punto n. 9 all'ordine del giorno risultano:

Consiglieri assenti: n. 2 (Cimino, Quinto)

Consiglieri presenti: n. 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del **Presidente**, che presenta il punto 9 all'ordine del giorno avente ad oggetto "TRIBUTI. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015.DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'";

Udita la relazione illustrativa del **Sindaco**, che sottolinea che le aliquote IMU non solo non sono state alzate per tutte le categorie ma anzi sono state ridotte per le categorie produttive C1, C2, C3, C4 dal 7,6‰ al 6,6‰ e per le abitazioni date in uso gratuito a famigliari in linea diretta.

Uditi gli interventi dei Consiglieri, che vengono di seguito riassunti:

Consigliere Pozzani, che esprime perplessità per la tassazione delle attività produttive, pur apprezzando il contenimento delle aliquote. Ritiene inaccettabile la normativa che prevede l'assoggettamento a IMU per le attività produttive che risultano cessate. Propone all'Amministrazione Comunale di farsi portavoce di questa esigenza nelle sedi opportune.

Sindaco, che invita a considerare che le attività che chiudono non pagano il reddito IRPEF ma pagano le imposte legate alla disponibilità di immobili che permangono e che fanno edificabilità sul territorio.

Consigliere Pozzani, che replica che l'imposizione statale stride con la situazione economica contingente.

Consigliere Ceradini, che ritiene che la proposta sia più tecnica che politica; si sofferma sulle case in uso gratuito ai familiari ritenendo corretta la parificazione alle prime case. Chiede quali siano i dati ufficiali di entrata relativi alla TASI e all'IMU, ottenendo risposta dalla Responsabile della Ragioneria, Dott.ssa Cristina Righetti, invitata a partecipare alla seduta ai sensi del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. Fa presente che la tassazione IMU, TASI e Addizionale IRPEF è a livelli tra i più alti della Provincia, pur con il contenimento sulle tipologie illustrate dal Sindaco.

Sindaco, che replica che la valutazione effettuata è propriamente politica e non tecnica, pur intersecandosi con quella per garantire gli equilibri di bilancio. Pur rispettando le proposte, ritiene che la scelta sia stata quella di privilegiare alcune categorie produttive, nell'impossibilità di intervenire sull'IRPEF come sarebbe stato negli auspici dell'Amministrazione Comunale.

Consigliere Ceradini, che ricorda che la riduzione dell'addizionale IRPEF era stata più volte rivendicata dall'attuale maggioranza nel corso del precedente mandato.

Dato atto che la registrazione integrale degli interventi dei Consiglieri costituisce allegato specifico del presente verbale, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.l.vo n. 267/2000 (T.U. su Ordinamento EE.LL.) dal Dirigente dell'Area di Line Contabile, Arch. Annalisa Lo Presti, in data 19.06.2015, che attestano la regolarità tecnica e la regolarità contabile;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del decreto Legislativo n. 267/2000;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 49 del decreto Legislativo n. 267/2000;

Preso atto che la **votazione della proposta di deliberazione in oggetto**, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 10, contrari: n. 1 (Consigliere Ceradini), astenuti: n. 4 (Consiglieri Bonaldi, Merci, Pozzani, Castagna), espressi da n. 11 consiglieri votanti su n. 15 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui alla premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
2. Di dare atto che costituisce allegato del presente verbale:
 - ALL. A - allegato specifico riportante la registrazione integrale degli interventi del Consiglio Comunale;
3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. sull'Ordinamento degli EE.LL.);
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, sul sito INTERNET dell'Ente: www.comunenegrar.it;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dall'art.23 del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, che data l'urgenza pone in votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, a seguito di votazione separata e palese che ha ottenuto il seguente esito:

voti favorevoli: n. 10, contrari: nessuno, astenuti: n. 5 (Consiglieri Bonaldi, Merci, Ceradini, Pozzani, Castagna), espressi da n. 10 consiglieri votanti su n. 15 presenti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi di quanto disposto dall'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

AREA DI LINE CONTABILE
SETTORE TRIBUTI
Servizio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRIBUTI. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);
- sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTA la Legge di conversione del DL n. 47/14, *Legge 23.05.2014 n° 80*, G.U. 27.05.2014, che per le abitazioni di proprietà dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) per il 2014 non è più prevista la possibilità di assimilazione ad abitazione principale inizialmente contemplata dal D.L. 201/2011 e poi ripresa dalla Legge 147/2013, e che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/07/2014, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2014;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il Decreto 24 dicembre 2014 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2014, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali al 31 marzo 2015;

VISTO il Decreto 16 marzo 2015 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21/03/2015, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali al 31 maggio 2015;

VISTO il Decreto 13 maggio 2015 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2015, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali al 31 luglio 2015;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, visto il Decreto Legge 4/2015 i terreni agricoli nel Comune di Negrar sono soggetti al pagamento IMU in quanto trattasi di Comune considerato parzialmente montano;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del MEF per ciascun anno di imposta; In caso di mancata pubblicazione si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il "comune, ..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione" e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, "il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento";

CONSIDERATO:

- che per definire le aliquote IMU del corrente anno è stato necessario procedere a simulazioni di calcolo che prevedano il gettito di entrata facendo riferimento alla banca dati relativa all'imposta municipale propria (IMU) in possesso dell'Ufficio Tributi;
- che per effettuare tali previsioni è stato utilizzato il programma fornito da ditta specializzata appositamente incaricata da questa Amministrazione con Determina n. 17 del 31/12/2012 R.G. n. 723 e con determina n. 7 del 02.05.2013 R.G. 177 per effettuare, in collaborazione e a supporto dell'Ufficio Tributi, una bonifica della banca dati ICI/IMU che consenta di avere un quadro completo e veritiero della situazione patrimoniale del Comune di Negrar al fine di quantificare un gettito certo di entrata all'Ente;
- che la bonifica della banca dati è ancora in corso di elaborazione e che quindi le previsioni di entrata possono riportare un margine di errore che, unitamente al presumibile margine di evasione, si ritiene congruo quantificare nel 8%;

CONSIDERATO altresì che:

- l'Amministrazione comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;
- nel quantificare le varie aliquote IMU, si deve tenere conto anche della necessità di garantire la conservazione degli equilibri di bilancio e del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2015;

PRESO ATTO pertanto che l'Amministrazione comunale, alla luce di quanto sopra esposto, intende stabilire le aliquote e le detrazioni del tributo IMU come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE
aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011	10,6‰
aliquota per le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado	6,1‰
aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze C/2 – C/6 – C/7, una sola per categoria di cui all'art. 1, comma 707, L. 147/2013 - detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari ad € 200,00;	6 ‰
aliquota aree fabbricabili	10,20‰
aliquota cat. A10, B, D escluso D/10	7,6‰
C/1, C/2, C/3, C/4, C/5	6,6‰
Terreni agricolo – Comune di Negrar parzialmente Montano	7,6‰
Immobili Merce	Esenti
Fabbricati strumentali agricoli e D/10	Esenti

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno

precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del settore competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

D E L I B E R A

- 1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di variare le aliquote di legge stabilite per l'imposta municipale propria per l'anno 2015 come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE
aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011	10,6‰
aliquota per le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado	6,1‰
aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze C/2 – C/6 – C/7, una sola per categoria di cui all'art. 1, comma 707, L. 147/2013 - detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari ad € 200,00;	6 ‰
aliquota aree fabbricabili	10,20‰
aliquota cat. A10, B, D escluso D/10	7,6‰
C/1, C/2, C/3, C/4, C/5	6,6‰
Terreni agricolo – Comune di Negrar parzialmente Montano	7,6‰
Immobili Merce	Esenti
Fabbricati strumentali agricoli e D/10	Esenti

- 3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
- 5) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;
- 6) con il seguente esito della votazione separata, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
- 8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dall'art.23 del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Zantedeschi Paolo

Il SEGRETARIO
Bartolini Marcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio dal giorno 23-07-2015
al 07-08-2015

Il Responsabile della pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18-08-2015 per decorrenza dei
termini, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'incaricato del Servizio Segreteria

NOTE DELLA DELIBERAZIONE